

Allegato

AGEA - Sviluppo Rurale

Domanda n

Barcode

PREMESSO

- a) che la ditta beneficiaria finale degli aiuti (in seguito denominata Contraente)

Cognome e nome (o ragione sociale)

CUAA Partita IVA

Sesso M F

Comune di nascita Provincia

Domicilio o sede legale:

Indirizzo:

Comune: Provincia: CAP:

Rappresentante Legale di (persona giuridica)

Cognome

Nome

CUAA

Tipo di rappresentanza:

Data di nascita Sesso M F

Comune di nascita Provincia:

Indirizzo:

Comune:

Registro imprese di Numero R.I.

ha richiesto all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il tramite della domanda indicata a margine il pagamento anticipato per l'investimento relativo alla misura previsto dal Regolamento CE n. 1698/2005, Piano di Sviluppo Rurale della

Regione 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. del

, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.

in data e precisamente:

AGEA - Sviluppo Rurale**Domanda n****BARCODE**

Prestazione garantita ¹	Ammontare anticipo Euro	0.00 ; (in lettere)	ZERO/00
	Anno di riferimento : Importo Garantito ² Euro	0 ; (in lettere)	ZERO/00 pari al 110 % dell'ammontare dell'anticipo.
	Data ultimazione lavori 4 Scadenza Ultima 5		(data "a"); (data "b");
	Eventuale proroga, su richiesta di AGEA,	di ulteriori 6 mesi	

- b) che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Euro 0 pari al 110% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'AGEA ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
- d) che la presente garanzia avrà la durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data odierna e fino alla data corrispondente all'ultimazione del programma di investimenti indicata nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità agli aiuti, (data ultimazione lavori - data "a"), aumentata in automatico di 4 semestralità e cioè sino al scadenza ultima - data "b").
- e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore ed AGEA nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si danno per non opponibili ad AGEA;

1 Gli importi dell'anticipo e della somma garantita vanno indicati in cifre ed in lettere.

2 L'importo garantito è il 110% dell'importo anticipato.

3 La percentuale da indicare è quella del 110%

4 La data ultimazione lavori è indicata nel provvedimento regionale di ammissibilità agli aiuti (data "a").

5 La scadenza ultima, in accordo con quanto definito all'art. 2 delle "Condizioni Generali della Garanzia", si ottiene aumentando di 4 semestralità (o 2 anni) la durata dei lavori (data "b").

AGEA - Sviluppo Rurale

Domanda n

BARCODE

CIO` PREMESSO

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del Rappresentante negoziale pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti:

- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di rimborso,
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso.

Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro 0 , pari all'importo di cui al precedente punto b).

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da AGEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo articolo 6.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generale

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. (CEE) n. 2220/85 del 22.07.1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli artt. seguenti. Le comunicazione di AGEA verso il Fideiussore saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente garante che ha emesso la presente garanzia.

2. Durata della garanzia

La presente garanzia sarà rinnovata dalla data iniziale di validità automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla data di ultimazione dei lavori, indicata nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità agli aiuti (data "a" del punto d delle premesse). Da quest'ultima "data ultimazione lavori", la validità della garanzia è aumentata in automatico di 4 semestralità (data "b" del punto d delle premesse).

3. Richiesta di proroga

L'AGEA con motivata richiesta, inviata anche a mezzo fax, 15 giorni prima della scadenza della durata massima(data "b"), può chiedere un'ulteriore proroga di altri sei mesi, che il fideiussore si impegna a concedere.

Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del Contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il Fideiussore.

AGEA - Sviluppo Rurale

Domanda n

BARCODE

4. Garanzia prestata

Il Fidejussore garantisce ad AGEA il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, eventualmente maggiorato da interessi dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo art. 6).

5. Richiesta di pagamento

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, inviato dalla Regione, quale Ente delegato, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

7. Integrazione importo garantito

Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si impegnano, conformemente alle disposizioni comunitarie indicate dal Reg. CEE n. 2220/85 all'art. 29 par. 3., ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli interessi maturati sulla somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell'effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale.

8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 C.C.. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

9. Svincolo garanzia.

L'AGEA, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e comunicata al Fideiussore, potrà svincolare la garanzia parzialmente o totalmente.

10 Foro competente

In caso di controversie fra AGEA e Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

11 Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive

Eventuali ulteriori condizioni generali o condizioni aggiuntive, regolanti il rapporto tra il Fideiussore e l'AGEA, sono da ritenersi nulle.

AGEA - Sviluppo Rurale**Domanda n****BARCODE**

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.		
Data	Luogo sottoscrizione	
Timbro e Firma Rappresentante Negoziale Fideiussore		Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 riportati nella presente garanzia.		
Timbro e Firma Rappresentante Negoziale Fideiussore	Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente	

NOTE: La presente garanzia sarà prodotta da sistema completa di tutti i dati di domanda nonché del relativo barcode identificativo. L'Ente garante dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati societari e dati dell'agente firmatario, ecc.) appone il timbro dell'Ente garante, indicando cognome e nome dell'agente firmatario. La firma deve essere apposta per esteso e in modo leggibile, accettando in tal modo incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla presente garanzia.

ISTRUZIONI

Le presenti istruzioni sono rivolte ai Soggetti interessati alla utilizzazione della Procedura Garanzie Informatizzata (PGI) per la presentazione delle garanzie a favore di AGEA per l'accesso agli aiuti anticipati previsti nei settori d'intervento dello Sviluppo Rurale e della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti

Per il Contraente

1. Recarsi presso l'Ufficio (Regione - CAA) dove è stata presentata la domanda di aiuto, per farsi rilasciare lo schema della garanzia, scaricata dal sistema SIAN inserendo il codice della domanda ed il codice fiscale del Richiedente (Contraente), provvista del relativo codice a barre generato dal sistema all'atto della stampa;
2. Recarsi, con tale schema di garanzia, presso l'Ente garante (Compagnia assicurativa o Banca);
3. Sottoscrivere assieme all'Ente garante la garanzia stampata su carta intestata dell'Ente garante medesimo;
4. Consegnare all'Ente istruttore regionale l'originale della garanzia sottoscritta, per l'inserimento della stessa sul SIAN;
5. Chiedere all'Ente istruttore regionale il rilascio della ricevuta di presa in carico dell'originale della garanzia.

Per l'Ente Garante

1. Accedere al sistema SIAN, area pubblica, e, mediante l'inserimento negli appositi campi degli estremi del codice di domanda e del codice fiscale indicati nello schema consegnato dal Richiedente (Contraente), scaricare il testo della garanzia per la successiva compilazione e stampa sulla propria carta intestata;
2. Compilare soltanto la prima pagina della garanzia (in word, le restanti cinque pagine sono inalterabili, in PDF) e stampare tutte le 6 pagine che compongono la garanzia;
3. Sottoscrivere, assieme al Contraente, la garanzia con timbro e firma;
4. Rilasciare, una volta formalizzata da ambo le parti, l'originale della garanzia al Contraente.

Per l'Ente Istruttore regionale

1. Ricevuta la garanzia dal Richiedente contraente, verificare che la garanzia sia in originale e regolarmente sottoscritta sia dall'Ente garante che dal Richiedente contraente;
2. Inserire i dati della garanzia sul portale SIAN;
3. Verificare la corretta acquisizione dei dati sul portale SIAN;
4. Rilasciare al richiedente contraente la ricevuta di presa in carico della garanzia;
5. Stampare, dal sistema, il modulo di ?conferma di validità della garanzia?;
6. Inviare la richiesta di conferma, anche via fax, all'Ente garante;
7. Ricevuta la conferma di validità dall'Ente garante, unire all'originale della garanzia e inviare alla sede centrale della Regione / Provincia Autonoma competente.

Per la Regione / Provincia Autonoma

1. Raccogliere le garanzie inoltrate dagli Enti istruttori, trasmettere le garanzie (in originale) complete delle relative conferme di validità all'Agea - Ufficio Sviluppo Rurale, in allegato all'elenco di liquidazione.

AVVERTENZE:

Agea, sulla base del principio generale esposto dall' articolo 9 del Reg. (CEE) n. 2220/1985, secondo il quale "L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo",

1) non accetta garanzie rilasciate da alcuna Società Finanziaria, in linea con quanto previsto dalla L. 10 giugno 1982, n. 348;

2) informa che sono al momento escluse dal prestare garanzie in favore di AGEA le seguenti imprese assicuratrici:

* SIC confluita nella ATRADIUS Credit Insurance N.V. - C.F. 12480730154;

* MILANO Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00957670151 ;

* La NAZIONALE confluita in MMI ASSICURAZIONI S.p.A. - C.F. 00914930581;

* LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00436950109.